

Prot. N. ACIU.2015. **236**  
(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. **14 MAG. 2015**

- All' **A.G.R.E.A**  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA
  
- All' **APPAG Trento**  
Via G.B. Trener, 3  
38100 TRENTO
  
- All' **ARCEA**  
Via E.Molè  
88100 CATANZARO
  
- All' **ARPEA**  
Via Bogino, 23  
10123 TORINO
  
- All' **A.R.T.E.A.**  
Via San Donato, 42/1  
50127 FIRENZE
  
- All' **A.V.E.P.A**  
Via N. Tommaseo, 63-69  
35131 PADOVA
  
- All' **Organismo Pagatore AGEA**  
Via Palestro, 81  
00185 ROMA
  
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**  
Direzione Generale Agricoltura  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20100 MILANO
  
- All' **OP della Provincia Autonoma di Bolzano - OPPAB**  
Via Crispi, 15  
39100 BOLZANO

5

R

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**  
S.r.l.  
Via XXIV Maggio, 43  
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**  
Corso Vittorio Emanuele II, 101  
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**  
Lungotevere Michelangelo, 9  
00192 ROMA
- Al **CAA Copagri S.r.l.**  
Via Calabria, 32  
00187 ROMA
- Al **CAA LiberiAgricoltori**  
Via Dessiè 2  
00199 ROMA
- Al **Coordinamento CAA AIPO**  
Via Alberico II, 35  
00193 ROMA
- Al **Coordinamento CAA Liberi  
Professionisti**  
Via Carlo Alberto, 30  
10123 TORINO
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole  
Alimentari e Forestali**  
- Dip.to delle Politiche europee ed  
internazionali e dello sviluppo rurale  
- Dir. Gen. delle politiche internazionali  
e dell'Unione europea  
Via XX Settembre 20  
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**  
Assessorato alle risorse agroalimentari  
Coordinamento Commissione Politiche  
agricole  
Lungomare N. Sauro, 45/47  
71100 BARI

A **SIN S.p.A.**  
Via Salandra, 13  
00187 ROMA

**OGGETTO: RIFORMA PAC 2015 – 2020: PRIMA ASSEGNAZIONE DEI TITOLI E RICOGNIZIONE PREVENTIVA – MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.139 DEL 20 MARZO 2015**

Si fa riferimento alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015 relativa all'oggetto per modificarne ed integrarne il contenuto con la presente circolare, considerati gli ulteriori approfondimenti e osservazioni formulati dai Servizi della Commissione UE e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

In particolare, i paragrafi di seguito indicati, identificati con la stessa numerazione della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015, sono così modificati ed integrati:

**2. PRIMA ASSEGNAZIONE DEI TITOLI**

Fermo quanto previsto in ordine alla ricorrenza contestuale delle tre condizioni necessarie per l'attribuzione dei titoli e delle relative fattispecie da A) a D), con riferimento al trasferimento del diritto a ricevere titoli di cui all'art. 24, paragrafo 8, del Reg. (UE) n. 1307/2013, si precisa che il trasferimento deve avere ad oggetto obbligatoriamente superfici ammissibili nel limite minimo di 5.000 metri quadrati.

Inoltre, per quanto attiene all'ambito di applicazione della suddetta disposizione, si ribadisce che in nessun caso il trasferimento eseguito a norma dell'art. 24, paragrafo 8, del Reg. (UE) n.1307/2013 trasferisce al cessionario l'importo individuale percepito dal cedente per l'anno di domanda 2014 come definito all'art. 5, comma 1, lettera a), del DM modificativo e integrativo 26 febbraio 2015 n. 1420. Infatti, il trasferimento ha ad oggetto esclusivamente il diritto a ricevere titoli.

Si precisa ulteriormente che i soggetti cessionari ai sensi degli artt. 20 e 21 del Reg. (UE) n. 639/2014 non sono tenuti ad eseguire operazioni in sede di ricognizione preventiva in ordine all'acquisizione del diritto a ricevere titoli di cui all'art. 24, paragrafo 8, del Reg. (UE) n. 1307/2013. Infatti, i citati artt. 20 e 21 del Reg. (UE) n. 639/2014 stabiliscono espressamente che il cedente (venditore o locatore) ha l'obbligo di conformarsi alle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 (disciplina delle casistiche degli aventi diritto) mentre l'acquirente deve conformarsi alle disposizioni dell'articolo 9 del medesimo regolamento (agricoltore in attività). Ciò in quanto i titoli sono assegnati al venditore o al locatore e direttamente trasferiti all'acquirente (art. 20) o affidati al locatario (art. 21). Pertanto, i requisiti previsti per la prima assegnazione dei titoli ai sensi dell'art. 24, paragrafo 1 devono essere posseduti dal cedente.

Ai fini della verifica del requisito di "agricoltore in attività" sia in capo al cedente sia in capo al cessionario, si precisa che:

- se il trasferimento dell'azienda ha avuto luogo con contratto sottoscritto a partire dal 1° gennaio 2015, il requisito deve essere posseduto alla data dell'atto;

- se il trasferimento dell'azienda ha avuto luogo con contratto sottoscritto prima del 1° gennaio 2015, il requisito deve essere posseduto in una data ricompresa tra il 1° gennaio 2015 e la presentazione della domanda;

- se il trasferimento dell'azienda ha avuto luogo con contratto sottoscritto prima del 1° gennaio 2015 e l'atto è privo della clausola di cui all'art. 24, paragrafo 8, del Reg. (UE) n. 1307/2013, il contratto deve essere integrato con la clausola in questione ed il requisito deve essere posseduto alla data di stipula della clausola integrativa. In ogni caso, gli effetti relativi alla clausola di cui all'art. 24, paragrafo 8, del Reg. (UE) n. 1307/2013 non si producono con riferimento ai contratti conclusi antecedentemente alla maturazione, in capo al cedente, del diritto a ricevere titoli, e cioè per i trasferimenti che hanno avuto luogo prima della presentazione della domanda unica 2013.

Sono, pertanto, abrogate le disposizioni del paragrafo 2 della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015 contrastanti con quanto sopra precisato, rimanendo ferme le altre.

#### **4. PRECISAZIONI E DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA PER LA PRIMA ASSEGNAZIONE DEI TITOLI**

##### **4.1 Fattispecie A)**

Si precisa ulteriormente che ai fini dell'attribuzione dei titoli il pagamento effettivamente percepito dall'agricoltore per la domanda unica 2013 è irrilevante, salvo che non trovi applicazione la disciplina delle circostanze eccezionali o delle cause di forza maggiore di cui al paragrafo 6 della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015 ai fini del calcolo del valore dei titoli.

##### **4.4 Fattispecie D)**

In relazione allo svolgimento di attività zootecniche, per le tipologie di animali riscontrabili in BDN, si precisa ulteriormente che rientrano in tale fattispecie solo i soggetti che risultano detentori in un codice stalla attivo alla data del 15 maggio 2013 nella banca dati nazionale dell'Anagrafe Zootecnica.

È fatta comunque salva la possibilità per il soggetto interessato di dimostrare, secondo le modalità definite dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015, di aver svolto attività di allevamento alla data del 15 maggio 2013.

##### **4.5 Trasferimento del diritto a ricevere titoli ai sensi dell'art. 24, paragrafo 8, del Reg. (UE) n. 1307/2013**

In coerenza con la precedente modifica apportata al paragrafo 2 dalla presente circolare, secondo la quale il trasferimento deve avere ad oggetto obbligatoriamente superfici ammissibili, si precisa che la copia del contratto di vendita o affitto dell'azienda o di parte di essa che l'acquirente o il locatario, in fase di ricognizione preventiva, deve inserire nel fascicolo aziendale, deve obbligatoriamente contenere l'indicazione delle superfici oggetto del trasferimento. Ciò anche ai fini della verifica di cui all'art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2014. A tal fine, la registrazione del trasferimento in questione in fase di ricognizione preventiva richiede obbligatoriamente il

preventivo caricamento della movimentazione aziendale e, dunque delle superfici, nel fascicolo aziendale del cessionario.

Pertanto, non trova più applicazione quanto previsto nel secondo capoverso del paragrafo 4.5 della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015.

## 5. MOVIMENTAZIONI AZIENDALI

Si precisa ulteriormente che, sempre in fase di ricognizione preventiva, è possibile gestire le movimentazioni aziendali, l'una successiva all'altra, tra più soggetti. In questo caso, è necessario registrare la prima movimentazione e, successivamente, le ulteriori secondo le disposizioni già emanate.

Inoltre, è possibile gestire le seguenti due fattispecie, caratterizzate dalla mancata corrispondenza tra il soggetto proprietario delle superfici ed il soggetto titolare del diritto a ricevere titoli (diritto che si intende cedere con il trasferimento):

- soci dell'azienda proprietari delle superfici concesse in godimento alla società titolare del diritto a ricevere titoli;
- persone fisiche proprietarie delle superfici concesse in affitto/comodato a soggetti ad esse legate da rapporto di coniugio, affinità o parentela entro il quarto grado.

Ai fini della registrazione di tali movimentazioni è necessario che venga redatto un atto scritto contenente il consenso di tutti i contraenti all'esecuzione della movimentazione.

### 5.1.2 Successione anticipata

In aggiunta a quanto previsto, si precisa che la successione anticipata è ammessa unicamente tra persone fisiche.

Con tale fattispecie non è possibile trasferire il mero valore dell'importo individuale per l'anno di domanda 2014 ma è necessario che vi sia un trasferimento parziale o totale di azienda, comprensivo obbligatoriamente di superficie ammissibile in misura non inferiore a 5.000 metri quadrati. Inoltre, deve essere indicata la percentuale di valore dell'importo individuale relativo all'anno 2014 che si intende attribuire al successore.

Si precisa che per l'utilizzo della fattispecie in questione non è necessario stipulare uno specifico atto qualora il trasferimento sia disposto mediante contratto di affitto o comodato stipulato tra soggetti aventi le caratteristiche stabilite dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015.

## 6. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Si precisa ulteriormente che le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui alla lettera f), conformemente a quanto stabilito dall'art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013, possono essere invocate dall'agricoltore e legittimamente riconosciute solamente se non prevedibili al momento della presentazione della domanda.

## **7. ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DEI TITOLI, DELLE MOVIMENTAZIONI AZIENDALI, DELLE CAUSE DI FORZA MAGGIORE E DELLE CIRCOSTANZE ECCEZIONALI**

Con riferimento alle operazioni di ricognizione preventiva da eseguire nell'ambito del SIAN, si precisa che i soggetti già risultanti quali aventi diritto negli elenchi pubblicati a seguito delle forniture dei dati da parte degli Organismi pagatori non devono eseguire alcuna ulteriore attività, salvo quelle conseguenti ad eventuali ulteriori movimentazioni aziendali.

\*\*\*

In relazione alla documentazione giustificativa di cui all'Allegato 1 (Istruzioni per l'individuazione della documentazione giustificativa) alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.139 del 20 marzo 2015, si evidenziano di seguito le modifiche allo stesso apportate:

- per la fattispecie relativa alla scissione, l'acquisizione del verbale del liquidatore è alternativa a quella della copia dell'atto di chiusura (liquidazione) della società;
- per le circostanze eccezionali, calamità naturali, l'acquisizione del provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato è alternativa a quella del certificato assicurativo e bollettino di campagna elaborato dal perito al momento del sopralluogo in campo e nel quale è riportato l'esito della perizia. (oggi obbligatori entrambi).
- per tutte le movimentazioni aziendali non è richiesta l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione di possesso partita IVA;
- per tutte le movimentazioni aziendali non è richiesta l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA della nuova società.

Si allega la versione aggiornata dell'Allegato 1, sostitutiva del precedente.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

R. Lolli



Casi di successione, cambiamenti della forma giuridica o della denominazione, fusioni e scissioni - Reg. (UE) n. 639/2014

c o d	CASO	DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA
<b>A</b> Art. 14 del Reg. (UE) 639/2014: successione mortis causa e successione anticipata		
1	Successione mortis causa	1 Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte e copia del documento d'identità in corso di validità del dichiarante. 2 Scrittura notarile indicante la linea ereditaria. oppure 3 Dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria e copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante. 4 Eventuale dichiarazione sostitutiva di esenzione dal possesso della partita IVA e copia del documento d'identità in corso di validità del dichiarante. nel caso di coeredi: 5 Delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente. oppure 6 Dichiarazione sostitutiva del richiedente di irreperibilità dei coeredi e copia del documento d'identità in corso di validità del dichiarante. 7 Documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti.
2	Successione anticipata	1 Copia atto registrato di successione anticipata. 2 Se la superficie aziendale trasferita non è tutta la SAU, elenco delle particelle oggetto del trasferimento. 3 Eventuale dichiarazione sostitutiva di esenzione dal possesso della partita IVA e copia del documento d'identità in corso di validità del dichiarante. 4 Consenso del dante causa.
<b>B</b> Art. 14 del Reg. (UE) 639/2014: Cambiamenti della forma giuridica o della denominazione		
1	Trasformazione ditta individuale in società o in impresa familiare	1 Copia dello statuto della nuova società. oppure 2 Copia dell'atto negoziale di trasformazione.
2	Trasformazione da società in ditta individuale	1 Copia dell'atto di chiusura (liquidazione) della società o atto equivalente. 2 Atto notorio di delega dei componenti della società liquidata in favore del socio che l'ha rilevata. 3 Eventuale dichiarazione sostitutiva di esenzione dal possesso della partita IVA e copia del documento d'identità in corso di validità del dichiarante.
3	Trasformazione di forma societaria	1 Copia dello statuto della nuova società. 2 Copia dell'atto di variazione dello statuto.
4	Cambio di denominazione (cambio dell'intestatario della ditta individuale) o di partita iva	1 Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA con la nuova denominazione e copia del documento d'identità in corso di validità del dichiarante o dichiarazione sostitutiva di certificazione di possesso della nuova partita IVA e copia del documento d'identità in corso di validità del dichiarante
5	Correzione codice fiscale	1 Copia del documento d'identità in corso di validità dell'interessato. 2 Copia del vecchio codice fiscale. 3 Copia del nuovo codice fiscale.
<b>C</b> Art. 14 del Reg. (CE) 639/2014: fusioni e scissioni		
1	Fusione	1 Copia dello statuto in caso di costituzione di società. oppure 2 Copia dell'atto di variazione dello statuto in caso di fusione con società già costituita. 3 Se la superficie aziendale oggetto di fusione non è tutta la SAU, atto notorio contenente l'elenco delle particelle oggetto della fusione.
2	Scissione	In caso di scissione di società già costituita: 1 Copia dell'atto di variazione dello statuto in caso di scissione di società già costituita. oppure In caso di scissione per liquidazione: 2 Verbale del liquidatore. o in alternativa: 3 Copia dell'atto di chiusura (liquidazione) della società. Se la superficie aziendale oggetto di scissione non è tutta la SAU: 4 Elenco delle particelle oggetto della scissione. 5 Atto notorio con l'indicazione della ripartizione particellare tra le aziende scisse.

S

14

Casi di successione, cambiamenti della forma giuridica o della denominazione, fusioni e scissioni - Reg. (UE) n. 639/2014

c o d	CASO	DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA
<p><b>D</b>  <b>Art. 19 del Reg. (UE) n. 639/2014: situazioni di difficoltà - cause di forza maggiore e circostanze eccezionali</b>  <i>Al fini della dimostrazione dell'evento eccezionale devono ricorrere le seguenti tre condizioni:</i>  <i>- nesso di causalità tra evento eccezionale e minore aiuto percepito nella campagna considerata;</i>  <i>- documentabilità dell'evento secondo gli atti di seguito elencati;</i>  <i>- terziarietà dell'agricoltore rispetto all'evento (indipendenza dalla volontà del produttore).</i></p>		
1	Incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore, ovvero malattia grave o morte di alcuno dei componenti l'impresa familiare	<p>1 Certificazione medica attestante la lunga degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale. <i>oppure</i></p> <p>2 Dichiarazione sostitutiva indicante la causa di incapacità professionale di lunga durata e il periodo di riferimento e copia del documento d'identità in corso di validità del dichiarante. <i>oppure</i></p> <p>3 Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte e copia del documento d'identità in corso di validità del dichiarante.</p>
2	Calamità naturale	<p>1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con il minor pagamento percepito.</p> <p>2 Provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che <i>oppure</i> accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato.</p> <p>3 Certificato rilasciato da autorità pubbliche (V.V.F.F., Vigili urbani, ecc.). <i>eventualmente accompagnato da:</i></p> <p>4 Perizia asseverata rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale.</p> <p>5 Perizia assicurativa.</p> <p><i>o in alternativa al provvedimento dell'autorità competente di cui al punto 2:</i></p> <p>6 Certificato assicurativo e bollettino di campagna elaborato dal perito al momento del sopralluogo in campo e nel quale è riportato l'esito della perizia.</p> <p>7 Attestazione, rispetto alla superficie aziendale, della porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, con l'indicazione delle relative particelle catastali.</p> <p>8 Copia del documento d'identità in corso di validità dell'interessato.</p>
3	Epizootia sul patrimonio zootecnico	<p>1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con il minor pagamento.</p> <p>2 Certificato rilasciato dall'autorità competente attestante causa, specie e numero di capi interessati dall'evento calamitoso. <i>eventualmente accompagnato da:</i></p> <p>Perizia asseverata rilasciata da veterinario iscritto all'ordine, in originale.</p> <p>3 Copia del documento d'identità in corso di validità dell'interessato.</p>
4	Fitopatologia sul patrimonio delle colture	<p>1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con il minor pagamento.</p> <p>2 Certificato rilasciato dall'autorità competente attestante le zone di insediamento e focolaio dell'evento calamitoso. <i>eventualmente accompagnato da:</i></p> <p>Perizia asseverata rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale.</p> <p>3 Attestazione, rispetto alla superficie aziendale, della porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, con l'indicazione delle relative particelle catastali.</p> <p>4 Copia del documento d'identità in corso di validità dell'interessato.</p>
5	Sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno con nomina di custode, ovvero esproprio	<p>1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con il minor pagamento percepito.</p> <p>2 Copia del provvedimento di sequestro ovvero di pignoramento ovvero di esproprio. <i>eventualmente accompagnato da:</i></p> <p>3 Atti giudiziari.</p> <p>4 Copia del documento d'identità in corso di validità dell'interessato.</p>
6	Nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole	<p>1 Dichiarazione sostitutiva indicante: descrizione dell'evento, periodo e nesso di causalità con il minor pagamento percepito.</p> <p>2 Copia del decreto di nomina del curatore, del commissario, del liquidatore. <i>eventualmente accompagnato da:</i></p> <p>3 Atti giudiziari.</p> <p>4 Copia del documento d'identità in corso di validità dell'interessato.</p>

7

14